



Protocollo n. 108442/R.U.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia delle Dogane;

Visto l'art. 9-bis del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, che conferisce al Ministro delle Finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazioni e di esportazione, anche temporanea relativa a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il Decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1987 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 30 luglio 1987, che ha disposto l'accentramento delle operazioni doganali di esportazione di determinati vini spumanti prodotti in Piemonte presso le Dogane di Torino, Alessandria e Cuneo, al fine di conseguire attraverso la specializzazione tecnico-merceologica dei controlli, uno snellimento delle operazioni doganali e di evitare possibili frodi;

Visto il Regolamento (CEE) 2913/93 del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice Doganale Comunitario ed in particolare l'art. 161, recante disposizioni in materia di esportazione;

Considerato che l'informatizzazione delle procedure doganali e delle connesse modalità di selezione dei controlli e l'aumento sul territorio delle sezioni dei Laboratori Chimici specializzati ed accreditati per le analisi chimiche sul vino spumante rendono non più attuali i vincoli imposti dal citato decreto del 20 luglio 1987;

Ritenuta la necessità di intervenire sulle disposizioni del decreto del 20 luglio 1987, ancora vigenti;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo unico

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esportazione, relativamente all'individuazione dell'ufficio doganale presso cui depositare la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 161, par.5, del Codice doganale comunitario, anche le operazioni doganali di esportazione di vini spumanti prodotti in Piemonte individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1987, possono essere effettuate presso qualsiasi ufficio doganale.

2. A decorrere dalla data di adozione della presente determinazione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1987.

3. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 agosto 2009

IL DIRETTORE
Giuseppe Peleggi